Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA

N. 2319

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa dei senatori BIANCO, ASTORE, CECCANTI, CHITI, DE SENA, LEGNINI, PETERLINI, PINZGER, SCANU e THALER AUSSERHOFER

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 AGOSTO 2010

Modifica dell'articolo 58 della Costituzione, in materia di abbassamento dell'età anagrafica per l'elettorato attivo e passivo del Senato della Repubblica

TIPOGRAFIA DEL SENATO (320)

ONOREVOLI SENATORI. – I mutamenti di carattere economico, sociale e politico che hanno investito la società italiana negli ultimi decenni hanno inevitabilmente lambito, con i loro effetti, anche le istituzioni della rappresentanza democratica, per come delineate dalla Costituzione del 1948, rendendone anacronistici o ormai privi di razionale giustificazione alcuni connotati residuali, ma tuttavia significativi per la piena aderenza delle stesse Istituzioni allo spirito dei tempi.

Uno di essi è costituito dalla differenziazione tra le due Camere dell'elettorato attivo e passivo, con riguardo al requisito anagrafico.

Oggi, se trova ancora fondamento la distinzione riferita all'elezione «a base regionale» del Senato della Repubblica, di cui all'articolo 57 della Costituzione – considerato che da più parti si auspica, semmai, il rafforzamento della vocazione territoriale della seconda Camera – non altrettanto può dirsi per la differenziazione anagrafica degli elettorati, che nega al Senato il contributo di freschezza ed entusiasmo delle generazioni più giovani.

Il legislatore costituente del 1946, infatti, assecondando l'idea di una seconda Camera «di decantazione» o «di riflessione» vocata a decisioni politicamente più ponderate, ha optato per il richiamo al modello antico di un Senato di *seniores*, scegliendo perciò di limitare agli ultraquarantenni l'accesso alla carica elettiva di senatore e agli ultraventicinquenni il diritto di elettorato attivo (articolo 58 della Costituzione vigente).

Le motivazioni di questa scelta erano state chiaramente enunciate in sede di Assemblea Costituente (seduta plenaria del 9 ottobre 1947): essa è ispirata, per un verso, dalla considerazione che «il Senato debba essere composto da elementi che, anche per la loro età, diano garanzia di serenità, di obiettività e soprattutto maggiore ponderatezza nelle deliberazioni che saranno chiamati ad adottare» (De Vita) e, per altro verso, dalla necessità di una «differenziazione del Senato dall'altra Camera ed una accentuazione del suo carattere più particolare di competenza e di tecnicità» (Ruini).

Queste considerazioni appaiono oggi del tutto superate.

L'evoluzione del sistema politico e la mutazione in senso maggioritario delle leggi elettorali hanno finito per favorire un uso politico – spesso meramente strumentale e contingente – delle attuali differenze nelle modalità di composizione delle due Camere, basato esclusivamente sui margini di prevalenza numerica della maggioranza in ciascuna di esse.

In tal senso, tale differenziazione deve ritenersi oggi addirittura controproducente, in quanto fattore concorrente di potenziale destabilizzazione del sistema politico, al quale non corrisponde – peraltro – alcuna specifica esigenza rappresentanza di interessi qualificati (quali sono, per esempio, quelli territoriali).

Al contrario, se c'è una componente sociale che nell'Italia odierna soffre di una gravissima compressione – sotto il profilo delle concrete opportunità di partecipazione alla vita economica e civile del Paese – essa è rappresentata proprio dai giovani, più che mai penalizzati dalle persistenti rendite di posizione delle generazioni mature.

A maggior ragione il supposto «carattere di particolare competenza e di tecnicità» che dovrebbe derivare al Senato dalla più avanzata età dei suoi componenti, si è tradotto – al contrario – nella rinuncia sistematica a giovarsi delle energie e delle compe-

tenze più fresche, ad esclusivo vantaggio di un ceto politico di «gerontocrati» senza riscontro nelle altre democrazie liberali.

È dunque divenuto più che mai urgente, a tutela della stessa continuità e vitalità dei valori costituzionali fondanti la nostra democrazia, rimuovere in ogni ambito – sociale, economico e istituzionale – gli ostacoli formali e sostanziali che tuttora limitano o scoraggiano la partecipazione dei giovani.

Il presente disegno di legge costituzionale intende corrispondere a questa esigenza, proponendo una modifica dell'articolo 58 della Costituzione orientata ad abbassare l'età anagrafica dell'elettorato attivo e passivo del Senato.

A tal fine, attraverso l'articolo unico proposto, si prevede la piena equiparazione all'elettorato della Camera dei deputati, disponendo – con formulazione mutuata dall'articolo 56, primo e terzo comma, della Costituzione – che il Senato della Repubblica sia eletto a suffragio universale e diretto (dai cittadini maggiorenni) e che siano eleggibili a senatori tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 58. - Il Senato della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto.

Sono eleggibili a senatori tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età».

€ 1,00